



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Carmen Lombardi

Presidente

dott.ssa Maria Chiodi

Consigliere

dott.ssa Milena Cortigiano

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25.09.2020 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2324/15 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Ferraris n. 4;

Appellante

E

GAROFALO Rosa, rappresentata e difesa dall' avv. Pirozzi Giuseppina ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore

Appellato

NONCHE'

EQUITALIA POLIS S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 05.07.2010 contro Equitalia Polis S.p.a, avverso un fermo

amministrativo iscritto su veicolo di sua proprietà in forza di due cartelle di pagamento, la n. 02820010091221114000 e la n. 02820040041286426000, emesse per omesso versamento di contributi quale datore di lavoro agricolo per anni compresi nel periodo dal 1981 al 1992, Garofalo Rosa si doleva della omessa notifica delle cartelle ed, eccepita la prescrizione dei crediti, in considerazione delle risalenti annualità alle quali i contributi si riferivano, ed invocata, anche in caso di avvenuta notifica delle cartelle, la prescrizione successivamente maturata, chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente al recupero della somma per la quale aveva proceduto e ordinare la cancellazione del fermo amministrativo.

Costituitasi tardivamente Equitalia Polis S.p.a, nel corso del giudizio veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, che si costituiva tempestivamente con memoria depositata in data 08.05.2013.

Con sentenza n. 1031/2015 il giudice dichiarava *“non dovute le somme richieste a titolo di contributi INPS e relative somme aggiuntive di cui alle cartelle opposte”* e, per l'effetto, ordinava la cancellazione del fermo amministrativo, condannando altresì l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite.

Ricorreva in appello l'INPS e censurata, con argomentazioni varie, la sentenza di primo grado, reiterava le deduzioni ed eccezioni in fatto e in diritto già formulate in primo grado e concludeva per la riforma dell'impugnata sentenza.

Si costituiva Garofalo Rosa e, contestata la fondatezza del ricorso in appello, per non avere le convenute, tardivamente costituitesi nel giudizio di primo grado, dato prova della rituale notifica delle cartelle e di rituali atti interruttivi della prescrizione, concludeva per il rigetto dell'appello.

Depositato dall'INPS in corso di causa il ricorso in appello notificato a Equitalia Polis S.p.a., all'udienza del 25.09.2020 la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Equitalia Polis S.p.a., cui il ricorso in appello è stato regolarmente notificato, come da documentazione depositata dall'INPS sia telematicamente sia con modalità cartacea all'udienza del 27.11.2018.

Quanto al merito, l'appello va accolto per le ragioni che si vanno ad illustrare.

Con la sentenza qui impugnata il giudice di primo grado ha dato atto della intervenuta estinzione dell'obbligo contributivo a carico dell'opponente per essere decorso il termine

quinquennale di prescrizione, trattandosi di diritti relativi agli anni 1981, 1982, 1986, 1988, 1898 , 1990, 1991 e 1992 e non potendo, secondo il giudice, valere quale tempestiva causa interruttiva la notifica della cartella n. 02820010091221114000, di cui alla relata prodotta in fotocopia, in quanto recante data dell'11.04.2002, "*invero ben oltre il termine di prescrizione quinquennale*" (cfr. sentenza in atti).

Parte appellante ha reiterato le deduzioni ed eccezioni, già formulate in primo grado, di inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D. L.vo 46/99, per essere stato il ricorso di Garofalo Rosa depositato oltre il termine di 40 giorni dalle date di notifica, dell'11.04.2002 e del 25.11.2004, delle due cartelle in esame; ha, inoltre, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto quinquennale, piuttosto che decennale, il termine di prescrizione applicabile, nonostante l'INPS avesse tempestivamente prodotto in primo grado atti interruttivi della prescrizione ante L. 335/1995; ha, nuovamente, eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'INPS in ordine alle eccezioni sollevate dalla opponente circa la regolarità degli atti esecutivi compiuti dal Concessionario esattoriale.

Ha, pertanto, chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta da Garofalo Rosa avverso il fermo amministrativo e gli estratti di ruolo.

Tanto premesso, rileva il Collegio che nel ricorso in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado Garofalo Rosa, dolendosi della mancata notifica delle cartelle di pagamento, ha innanzitutto eccepito la prescrizione dei crediti maturata a decorrere dal presunto omesso versamento dei contributi a suo dire relativi ad annualità fino 1991 e, dunque, sollevato questioni che attengono alla pretesa dell'ente impositore INPS.

Ha, inoltre, dedotto, anche in caso di avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, un difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, adducendo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero l'estinzione del diritto per decorso del termine di prescrizione dopo la notifica delle cartelle di pagamento.

Con riferimento alla inesistenza o, comunque, alla infondatezza della pretesa creditoria (nell'*an* e nel *quantum debeatur*) e alla prescrizione maturata a decorrere dal presunto omesso versamento dei contributi, l'azione va qualificata come opposizione ex art. 24 della L. 46/99, da proporsi nel termine perentorio di gg. 40 dalla notifica della cartella di pagamento.

L'INPS ha sostenuto che l'opposizione di Garofalo Rosa sia inammissibile in quanto proposta solo in data 05.07.2010 e dunque oltre il termine di quaranta giorni, di cui al quinto

comma del predetto articolo 24, essendo state le cartelle regolarmente notificate in data 11.04.2002 e 25.11.2004; ha, inoltre, dedotto che in epoca antecedente alla notifica delle cartelle i termini di prescrizione erano stati interrotti con diffide del 14.08.1995, ovvero in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 335/1995, con conseguente applicabilità del termine decennale.

Il difensore dell'appellata, nel costituirsi nel presente giudizio, ha, invece, rilevato che in primo grado *"Equitalia Polis s.p.a. non dimostrava di avere validamente notificato le due cartelle di pagamento opposte, la n. 02820040041286426000 e la n. 02820010091221114000, titolo per l'iscrizione di fermo amministrativo, depositando agli atti del giudizio, tra l'altro tardivamente, una mera fotocopia di una relata di notifica della cartella n. 02820010091221114000, contestata dal ricorrente e non conforme all'originale, risalente al 11.04.2002"*.

Osserva il Collegio che nel giudizio di primo grado Equitalia Polis S.p.a., sebbene costituitasi tardivamente, ha prodotto le copie delle notifiche di entrambe le cartelle oggetto del giudizio, a fronte delle quali alcuna specifica contestazione è stata mossa dalla difesa della Garofalo, che si è limitata ad eccepire la sola tardività della costituzione del concessionario. Quanto alla costituzione in primo grado dell'INPS, nei cui confronti è stata dal giudice ordinata l'integrazione del contraddittorio, essa risulta tempestiva, atteso che la memoria è stata depositata in data 08.05.2013 per l'udienza dell'11.06.2013. Anche in relazione alla documentazione prodotta dall'INPS alcuna specifica contestazione è stata mossa dalla difesa della Garofalo nel corso del giudizio di primo grado.

Resta da esaminare l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dal concessionario (in particolare, le relazioni di notificazione delle due cartelle esattoriali), prospettata dalla difesa dell'appellata ricorrente per la tardiva costituzione in primo grado di Equitalia Polis S.p.a..

La Suprema Corte, sul punto con sentenza n. 11274/2007, ha affermato che *"... L'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal del D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo*

previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002) -".

Secondo la Corte, quindi, l'allegazione del convenuto contenuta nella memoria difensiva tardivamente depositata "*... si configura come una mera difesa, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, e non come un'eccezione in senso stretto, cioè, a norma dell'art. 416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione (processuale) non rilevabile d'ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno dieci giorni prima dell'udienza), nè come una contestazione "circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda", da proporre anch'essa nello stesso termine - giusta il disposto del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non rilevabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali...*".

Da ciò consegue, "*... quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo...*", che "*...la correttezza della acquisizione deriva ... non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass., Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n. 2035 del 2006) ... quanto dalla "legittimità di un accertamento anche d'ufficio...*".

Infatti, "*...sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e ammissibilità di prove tardive ..., tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell'opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del 2004; n. 8549 del 1987; Cass., Sezioni unite, n. 1006 del 2002)...*".

In ordine all'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., rileva questo Collegio che esso è consentito, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze, quando le prove già ritualmente acquisite offrano significativi dati di indagine, ma siano ritenute insufficienti dal giudice (v. Cass., 2007 n. 22305); esso, inoltre, deve essere giustificato dal materiale probatorio già acquisito ed idoneo superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione (v. Cass. n. 2379/2007), quando sia opportuno "*integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti... onde colmare eventuali lacune delle risultanze di causa*" (v. Cass. n. 154 del 2006).

Nel caso in esame, l'INPS nel costituirsi in primo grado tempestivamente, oltre a produrre le diffide recapitate in data 14.09.1995, ha prodotto gli estratti conto Escocar delle due cartelle di pagamento, dai quali risultano le date di notifica delle stesse (11.04.2002 e 25.11.2004).

In sintesi, dal materiale probatorio già ritualmente e tempestivamente prodotto dall'INPS (si veda l'allegato 4 della produzione INPS di primo grado) risultano gli estremi delle cartelle e le date di notifica delle stesse; pertanto, è consentita da parte dell'organo giudicante l'acquisizione della documentazione (relate di notifica), sia pure tardivamente prodotta da Equitalia Polis S.p.a., in quanto essa va ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato ed offerto dall'INPS con la propria documentazione (diffide di pagamento ed estratti Escocar) tempestivamente allegata.

In conclusione, tenuto conto della documentazione prodotta in primo grado da INPS e da Equitalia Polis S.p.a., l'opposizione ex art. 24 D. L.vo 46/99 è inammissibile in quanto non risulta proposta nel termine di quaranta giorni, di cui al quinto comma del predetto articolo, nei confronti del primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.

Il ricorso in opposizione è stato, infatti, depositato solo in data 05.07.2010 a fronte di due cartelle di pagamento regolarmente notificate in data 11.04.2002 e 25.11.2004 direttamente al destinatario Garofalo Rosa che ha anche sottoscritto sia la relata di notifica dell'11.04.2002, sia la cartolina di avviso di ricevimento postale del 25.11.2004.

Quanto al generico disconoscimento di conformità delle fotocopie delle relate esibite esso è tardivo, in quanto formulato solo in grado di appello; in ogni caso va osservato che in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. n. 16232/2004; n. 15856/2004, n. 1264/2006; 2419/2006 ecc.). Ebbene l'attuale parte appellata non ha contestato in modo specifico tale conformità.

Per le considerazioni sopra esposte, accertata la sussistenza e la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, va ritenuto che le pretese di cui alle due cartelle in esame, regolarmente notificate e non tempestivamente opposte, siano divenute incontestabili.

L'eventuale non debenza delle somme richieste, l'eventuale erroneità nei calcoli di sanzioni e interessi e l'eventuale prescrizione maturata al momento della notifica delle cartelle, l'eventuale decadenza dall'iscrizione a ruolo dovevano essere fatte tempestivamente valere entro i termini stabiliti dall'art. 24 del predetto decreto.

Alcuna opposizione è stata all'epoca proposta avverso le cartelle esattoriali nei termini previsti dalla legge.

Pertanto, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione alle cartelle nel termine posto dall'art. 24 d. lgs. 46/1999 ha determinato l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010), con la conseguenza che alcuna contestazione in ordine al fondamento della pretesa dell'INPS o alla decorrenza della prescrizione dall'epoca di maturazione del diritto può essere mossa in questa sede.

L'opposizione ex art. 24 del d. lgs. 46/1999 è, dunque, inammissibile in quanto tardiva.

Nel ricorso depositato in data 05.07.2010, Garofalo Rosa ha sostenuto che anche in caso di avvenuta notifica delle due cartelle di pagamento, *“risulta ormai inesorabilmente prescritto il termine di previsto dalla legge”*.

Con riferimento al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale, osserva il Collegio che tale tipo di opposizione deve astrattamente inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d. lgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.

Nel caso in esame il nuovo termine prescrizionale - il cui decorso è iniziato dalla data di notifica delle due cartelle esattoriali al tempo non opposte - deve ritenersi decennale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al comma 9, così recita: *«Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni»*. Il comma 10 dello stesso articolo aggiunge: *«I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge (17.8.1995: cfr. art. 17), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di*

procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi e le procedure in corso».

Nel caso in esame l'INPS ha documentato di aver recapitato a Garofalo Rosa in data 14.08.1995 (e, dunque, in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della l. 335 del 1995) due diffide di pagamento (cfr. allegato 2 della produzione di primo grado) idonee ad interrompere la prescrizione, che pertanto deve ritenersi decennale.

In definitiva, applicato in virtù delle considerazioni sopra svolte il termine decennale di prescrizione, deve concludersi che alla data di presentazione del ricorso in opposizione (05.07.2010) il termine di prescrizione successivo alla notifica delle cartelle (11.04.2002 e 25.11.2004) non risultasse ancora decorso.

Quanto alle doglianze in ordine al fermo amministrativo formulate in primo grado dalla parte opponente, che ha lamentato l'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 50, comma 2, del DPR 602/73, rileva il Collegio che Garofalo Rosa nulla ha dedotto in ordine al rispetto del termine di cui all'articolo 617 c.p.c. e alla tempestività dell'opposizione proposta, non avendo neppure indicato la data di notifica del fermo amministrativo.

Le censure risultano anche infondate.

Invero, la disposizione di cui all'articolo 86 del DPR 602/73, rubricato, "*Fermo di beni mobili registrati*", nella formulazione *ratione temporis* vigente, richiama il solo comma 1, dell'articolo 50, prevedendo che "*Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1*", ovvero sessanta giorni dalla notificazione della cartella, "*il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. 2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede*".

Non si applica, invece, la disposizione di cui al comma 2 del predetto articolo 50, atteso che, come ribadito anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, "*Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha, infatti, natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015). In particolare, le Sezioni Unite, dal rilievo che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, (come modificato dal D.L. n. 248 del 2006, convertito nella L. n. 296 del 2006), espressamente esclude dalla*

giurisdizione tributaria “le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50”, hanno tratto ulteriori elementi a suffragio della tesi, già da taluni sostenuta, secondo cui l’adozione della misura in questione si riferisce, in realtà, ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, la quale nel D.P.R. n. 602 del 1973, trova la propria tipizzante disciplina nel Capo 2 del Titolo 2, ad essa intitolato, laddove la regolamentazione del fermo è collocata all’interno del Capo III (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 giugno 2008, n. 14831)” (cfr. Cass., Ordinanza n. 34237/19).

Per tutti i motivi sopra illustrati, la sentenza di primo grado va riformata e, in accoglimento del ricorso in appello, va dichiarata inammissibile l’opposizione proposta da Garofalo Rosa. Considerati l’esito contrapposto dei due gradi di giudizio e la complessità delle questioni affrontate, si reputano sussistenti i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.

P.Q.M.

la Corte così decide:

- a) in accoglimento dell’appello dichiara inammissibile il ricorso in opposizione presentato da Garofalo Rosa;
- b) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Napoli 25.09.2020

Il Consigliere Estensore

Il Presidente